



Comune
di Verona

ORD. n. 38
24/04/07

IL SINDACO

Premesso che la Giunta Comunale nella seduta del 28 febbraio 2007 n 253 ha espresso parere favorevole alla proposta dell'Assessorato delle Politiche Giovanili di realizzare, per la prima volta a Verona, la "Notte Bianca", evento culturale e di spettacolo, capace di valorizzare il ricco patrimonio monumentale artistico e culturale della città e di accrescere nei cittadini veronesi la consapevolezza di vivere in una città vivace, in grado di cogliere nuove sfide e di porsi tra le principali città culturali italiane a livello internazionale;

Considerata la grande rilevanza pubblica dell'evento sopra descritto, che si svolgerà nella serata/nottata del 30 aprile 2007 (con inizio alle ore 19.00 del 30 aprile fino alle ore 5.00 del 1 maggio) e valutato opportuno il coordinamento tra le attività commerciali e le varie manifestazioni che verranno realizzate sul territorio comunale ed in particolare nell'area del Centro storico ove si svolge la gran parte delle manifestazioni in tarda ora;

Valutata la necessità, pertanto, per dare modo ai cittadini e ai turisti di fruire appieno delle iniziative programmate e dei servizi di ristoro, di cui verosimilmente aumenterà la domanda considerato il notevole afflusso di persone che si prevede accederà all'area del Centro storico, di consentire deroghe all'orario dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, delle attività artigianali del settore alimentare, nonché del commercio su area pubblica per la somministrazione di alimenti e bevande, assoggettati attualmente ad una disciplina degli orari come di seguito descritta:

- pubblici esercizi di somministrazione: in base alle disposizioni della legge regionale 14 settembre 1994 n. 40 e dell'ordinanza sindacale 18 agosto 1995 n. 471 devono rispettare la fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo; in occasione di speciali manifestazioni locali possono effettuare l'apertura fino alle ore 5.00 (ai sensi dell'art. 3, della legge regionale suindicata);
- locali di pubblico spettacolo: sono sottoposti agli orari previsti dall'ordinanza sindacale 7 giugno 1999 n. 491 e si suddividono in due tipologie:
 - Locali adibiti a trattenimenti danzanti (sale da ballo, discoteche) e locali che svolgono attività di pubblico spettacolo con possibilità di trattenimento danzante: la fascia oraria di apertura è compresa tra le ore 15.00 pomeridiane e le ore 4.00;
 - night club: la fascia oraria di apertura è compresa tra le ore 21.00 e le ore 4.00;
- attività artigianali del settore alimentare: attualmente sono assoggettate all'ordinanza sindacale 26 giugno 2006 n. 48, che prevede un orario di vendita al

pubblico articolato nel rispetto del limite massimo delle ore 24.00, esteso alle ore 02.00 nelle giornate del venerdì, nonché del sabato ed altri prefestivi; tali attività, previa richiesta al Comune, possono essere autorizzate ad ampliamenti dell'orario di vendita;

- commercio su area pubblica limitatamente ai posteggi isolati di prodotti alimentari con somministrazione di alimenti e bevande: è sottoposto alla disciplina dettata dall'ordinanza sindacale 8 ottobre 2002 n. 1357, che prevede una fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 24.00 con possibilità di proroga, su richiesta dei singoli operatori, fino alle ore 2.00 (solo il venerdì e i prefestivi);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 che sottopone le attività commerciali al rispetto della sotto indicata disciplina oraria:

- attività commerciali (negozi)
 - si distinguono quelle aventi sede:
 - a) nell'area del Centro storico (Città Antica, Cittadella, San Zeno, esclusa Veronetta), ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 587 dell'11 maggio 2004: non sono assoggettate ad alcuna limitazione d'orario;
 - b) nelle altre circoscrizioni e a Veronetta: è prevista l'apertura facoltativa fino alle ore 22.00, semplicemente dandone comunicazione al pubblico con idoneo cartello;
La durata massima dell'attività non può superare le 13 ore.

Considerato che nella relazione alla Giunta Comunale del 26 marzo 2007 era stato previsto di autorizzare l'apertura dei locali pubblici fino alle ore 4.00 del 1 maggio p.v.; tuttavia per la necessità di coordinare l'apertura dei punti di ristoro del Centro storico con le iniziative programmate si ritiene che renda un maggiore servizio disporre l'apertura dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, delle attività artigianali e del commercio su area pubblica fino alle ore 5.00 del 1 maggio p.v.;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 28 febbraio 2007 che autorizza lo svolgimento dell'iniziativa "Notte Bianca";
- Visto l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 che disciplina gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali;
- Vista l'ordinanza sindacale n. 587 dell'11 maggio 2004 che consente la deroga alla disciplina oraria delle attività commerciali ubicate nell'area turistica;
- Visto l'art. 8 della legge 25 agosto 1991 n. 287 che attribuisce al Sindaco il compito di determinare gli orari di attività dei pubblici esercizi;
- Visto l'art. 3 della legge regionale 14 settembre 1994 n. 40, relativo alla possibilità di prevedere deroghe ai limiti di orario previsti per i pubblici esercizi per particolari periodi ed in occasione e di speciali manifestazioni locali;
- Vista l'ordinanza sindacale n. 48 del 26 giugno 2006 che disciplina gli orari di apertura e chiusura delle attività artigianali che vendono generi alimentari;
- Vista l'ordinanza sindacale n. 491 del 7 giugno 1999 che determina gli orari dei locali di pubblico spettacolo;
- Vista l'ordinanza sindacale n. 1357 del dell'8 ottobre 2002 che disciplina gli orari per le attività commerciali su aree pubbliche.

DISPONE

- 1) in via generale che su tutto il territorio comunale i locali di pubblico spettacolo **abbiano la facoltà di protrarre l'orario di chiusura fino alle ore 05.00** nella notte fra il 30 aprile ed il 1 maggio 2007, senza necessità di ottenere apposita autorizzazione per ogni singolo esercizio;
- 2) in via generale che sul territorio del Centro storico (Città Antica, Cittadella, San Zeno, esclusa Veronetta):
 - a) tutte le tipologie di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli destinatari di particolari provvedimenti restrittivi;
 - b) tutti gli esercizi artigianali del settore alimentare;
 - c) i commercianti su area pubblica limitatamente ai posteggi isolati di prodotti alimentari del Centro storico come sopra identificato

abbiano **la facoltà di protrarre l'orario di chiusura fino alle ore 05.00** nella notte fra il 30 aprile ed il 1 maggio 2007, senza necessità di ottenere apposita autorizzazione per ogni singolo esercizio.

- 3) Potranno essere autorizzati sino al limite dell'orario di cui al punto 1) i singoli esercizi delle categorie sopra elencate che si trovino in prossimità di manifestazioni organizzate al di fuori del centro storico ed in concomitanza con le stesse manifestazioni, su presentazione di apposita richiesta al C.d.R. Commercio da presentarsi entro giovedì 26 aprile p.v.

Sono fatti salvi i diritti del personale dipendente delle aziende interessate, nel rispetto delle norme dei contratti di categoria vigenti.

Verona, 24/04/07

IL SINDACO
F. B. Barb